

COMUNE DI SONNINO

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE E FIDA PASCOLO

CAPO I

SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

ART. 1

Il servizio di Polizia Rurale ha per scopo di assicurare, sul territorio di competenza, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione nonché dalle disposizioni emanate dagli Enti al fine della tutela, conservazione ed incremento dei beni agro-silvo-pastorali e del rispetto dell'ambiente.

ART. 2

Il servizio di Polizia rurale viene svolto oltre che dagli Agenti di Polizia Municipale anche dagli ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e dal Corpo Forestale dello Stato e della Regione nonché Enti ed Associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente come previsto dalla normativa nazionale e regionale. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti di cui all'art. 138 del T.U. delle leggi F.S. e prestare il prescritto giuramento innanzi al Sindaco.

ART. 3

Le guardie particolari giurate dipendenti da Istituti o Enti e da privati, sono tenute al rispetto dell'art. 139 del T.U. delle leggi di P.S. per quanto concerne la prestazione del servizio a richiesta della Autorità di Pubblica Sicurezza e degli Agenti e Ufficiali di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria.

ART. 4

Il Sindaco può emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente regolamento.

CAPO II

TUTELA DELLA PROPRIETA'

ART. 5

E' vietato l'accesso, la sosta e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui pubblica o privata, anche se non in attività di coltura e muniti dei recinti o dei ripari di cui all'art. 637 del C.P., salvo i casi previsti dall'art. 843 del C.C. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi come sopra indicati, debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi. Per l'eventuale recinzione di fondi privati si rimanda alle norme del R.C.E.

ART. 6

E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di fondi ed aree agro-silvo-pastorali od incolti e comunque non urbani nonché di manufatti rurali ed agresti sia di proprietà pubblica che privata senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari. L'occupazione dei siti o manufatti di proprietà comunale e regolata dagli appositi regolamenti e disciplinari vigenti in materia di amministrazione ed uso di beni patrimoniali comunali. E' inoltre proibita ogni forma di turbativa o molestie che possano recare danno o pregiudizio alle colture in atto o al pacifico godimento dei fondi o manufatti rurali o agresti. Le turbative e le abusive occupazioni, in caso di rifiuto da parte di chi di dovere saranno rimosse con provvedimento del Sindaco. Nei casi in cui le

turbative ed occupazioni abusive avessero ad oggetto beni comunali demaniali ovvero beni immobili eventualmente soggetti ad uso civico, il Sindaco, qualora chi di dovere, non ottemperasse all'ordine impartito potrà provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

ART. 7

L'esercizio della caccia e della pesca è regolato dalle apposite disposizioni di Legge e da regolamenti comunali nelle aree soggette a tutela particolare.

ART. 8

l'utilizzo dei boschi deve avvenire nel rispetto del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267 e relativo Regolamento Reg. 16.05.1926 n. 1126 delle Prescrizioni di Polizia Forestale e L.R. n. 4 e 5/97 E 4/99.

ART. 9

E' fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, rastrellare e raspollare sui fondi altrui, anche se spogliati del prodotto, salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia e degli usi.

ART. 10

E' fatto divieto di danneggiare fabbricati, ricoveri, manufatti di ogni tipo, cippi confinari e commemorativi, punti trigonometrici, segnaletiche di proprietà pubblica e privata.

ART. 11

E' fatto divieto di bruciare erba secca dei prati e altri residui vegetali, in tutto il territorio di competenza salvo casi particolari e previa autorizzazione del Sindaco, in ogni caso quanto sopra deve avvenire nel rispetto delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale. Le infrazioni sono punite a norma e qualora ne sia seguito danno al bosco il colpevole è obbligato al risarcimento del danno. Qualora si ravvisano gli estremi di cui all'art. 423 e seguenti del C.P., viene inoltrata direttamente denuncia all'Autorità Giudiziaria.

ART. 12

Non si possono accendere fuochi nella campagna che in casi di assoluta necessità e per comprovate esigenze agricole e salvo che questi non siano accesi negli appositi focolari esterni realizzati dall'autorità comunale e indicati con apposito segnale. Anche in questi casi dovranno essere osservate tutte le misure necessarie per prevenire danni alla proprietà, e per evitare ogni pericolo d'incendio. E' vietato a chiunque di accendere fuochi nei boschi a distanza inferiore a cento metri dai medesimi, salvo le eccezioni previste. Al fine di pervenire gli incendi, il Sindaco può disporre, con apposita ordinanza, l'obbligo di falciatura ed asportazione dell'erba da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitanti e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata.

ART. 13

Per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi è consentito accendere con le necessarie cautele, negli spazi vuoti, previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

CAPO II

TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE

ART. 14

E' fatto divieto di apportare modifiche alle strutture ed alle opere d'arte connesse, alle strade comunali. E' fatto divieto altresì di ostruire la sede delle strade comunali in tutto od in parte mediante accumuli di materiali di qualsiasi natura, salvo quanto previsto sull'occupazione temporanea di suolo pubblico. E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati sui manti stradali bitumati. Ai contravventori della presente norma, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal regolamento viene fatto obbligo anche la rimessa in pristino stato delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Detto obbligo verrà dal Sindaco con ordinanza con

la quale saranno stabilite le modalità ed i tempi d'intervento. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino stato nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione prevista, imputa le spese al responsabile del danno.

ART. 15

Le strade vicinali di uso pubblico debbono essere mantenute in buono stato di percorribilità a cura dei frontisti a norma della legge 1.9.1918, n. 1446 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 16

L'attraversamento di strade comunali e vicinali comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale e di mantenere le condotte in modo che non derivi danno al fondo.

ART. 17

L'impiantumazione di alberi e di siepi lungo le sedi viarie per arredo ovvero la coltura del terreno o bosco, deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dal Sindaco e dalle Leggi forestali nonché dalle leggi speciali sulla sicurezza dell'utenza stradale.

ART. 18

I proprietari dei fondi sono tenuti a regolare le siepi in modo tale che non comportano restringimento delle sede viabili e producono limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare.

ART. 19

E' fatto divieto di apportare qualsiasi variazione al corso naturale delle aste torrentizie, ivi comprese discariche di materiali di qualsiasi natura che possono provocare nocimento al regolare deflusso delle acque meteoriche.

ART. 20

E' fatto divieto di immettere e di abbandonare nelle vicinanze sostanze nocive e comunque di qualsiasi natura nelle acque delle sorgenti, dei pozzi, dei corsi d'acqua sia pubblici che privati come previsto.

ART. 21

E' vietato ai proprietari di fondi attraversati da aste torrentizie, scoli, rigagnoli, ruscelli impedire il naturale corso delle acque senza preventiva autorizzazione dell'Ente gestore che nel caso dei canali consortili è il Consorzio di Bonifica Pontina con proprio regolamento.

CAPO IV

TUTELA DELLE MALATTIE DI ANIMALI E PIANTE

ART. 22

Nell'evidenza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, alla campagna ed alle piante boschive, l'autorità comunale, l'intesa con il Commissario Provinciale per le malattie delle piante e con l'osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartirà di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità alla Legge recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni.

ART. 23

Salvo le disposizioni dettate dalla Legge e fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori, a qualunque titolo, ai coloni ed ad altri chiunque interessati all'azienda di denunciare all'Autorità Comunale, al Commissario Provinciale per le malattie delle piante od all'osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque, malattie o deperimenti che appaiono diffusibili e pericolosi, nonché applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati. Per i boschi affetti da malattie valgono altresì le norme di Polizia Forestale.

ART. 24

Allo scopo di preservare i boschi e le colture dalla invasione d'insetti e di crittogame, il Sindaco può ordinare il taglio delle piante e le estrazioni delle ceppaie morte, sentito il competente Ispettorato delle Foreste, cui spetta in ogni caso l'assegno delle piante da abbattere.

ART.25

Chiunque ha notizie di una invasione di insetti di una epidemia di funghi parassitari, che costituiscono minaccia all'equilibrio fitopatologico di un bosco o di una coltura, è tenuto a dare immediato avviso agli uffici municipali per gli adempimenti di competenza.

ART. 26

E' consentito il commercio di piante spontanee, parti di esse e delle loro sementi, nell'osservanza delle norme.

ART. 27

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano arrecare danno all'uomo e agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esso, tabelle recanti ben visibili la scritta " Campo (o prato) avvelenato".

ART. 28

Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolante, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parte di piante esposte all'infestazione senza certificato di immunità rilasciato dall'osservatorio fitopatologico competente per territorio.

ART. 29

I proprietari e detentori a qualunque titolo di animali, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale le seguenti malattie infettive e diffuse: afta apizootica, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, rabbia, tubercolosi bovina, peste bovina, ovina e caprina, morova, farcino coriobaccico, morbo coitale maligno, vaiolo ovino, malattie infettive dei suini, malattie neonatali dei vitelli (diarrea, polmonite, poliartrite) colera dei polii, peste aviaria, influenza equina e bovina, rogna delle pecore e delle capre, rogna degli equini e setticemia emorragica dei bovini. saranno inoltre tenuti a denunciare tutte le altre malattie che venissero indicate con ordinanza del Responsabile del Settore Veterinari dell'A.S.L.. La mancata o ritardata segnalazione delle malattie suddette espone i contravventori alla pena stabilita dall'art. 358 del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934, n° 1265.

ART. 30

Nel caso di malattie infettive e diffuse, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria cui fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà procedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari e i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

ART. 31

L'intervento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospette di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del servizio Veterinario della ASL di Latina e relative istruzioni.

ART. 32

Il bestiame oltre ad essere tenuto in buono stato di pulizia, deve essere ricoverato in stalle sufficientemente igieniche e razionali.

CAPO 5à

TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE

ART. 33

Per le modalità da seguire nella costruzione e manutenzione dei fabbricati rurali sono da osservarsi le disposizioni del R.E.C. e dello strumento urbanistico generale.

ART. 34

Le stalle devono essere dotate di idonea concimaia con pozzetto dei liquami ed essere eseguite in conformità alle norme vigenti.

ART. 35

I mezzi per il trasporto dello stallatico debbono essere dotati di dispositivi atti ad evitare lo spandimento lungo le strade comunali e vicinali. I trasgressori, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa, dovranno asportare a propria cura e spese quanto disperso sulla sede stradale.

ART. 36

Per quanto sopra non riportato si devono rispettare le norme previste dalla legge 10.5.1976 n. 319.

CAPO 6°

TUTELA DAGLI INCENDI E MANIPOLAZIONI DI MATERIALI ESPLODENTI E INFIAMMABILI

ART. 37

Ove occorra costruire o gestire depositi per la conservazione di sostanze esplosive ed infiammabili da usare per i lavori agricoli o forestali, l'interessato è tenuto ad osservare la disposizione del T.U. della Legge di P.S. 18.6.1931, n. 773 e del relativo regolamento 7.5.1940, n. 635, nonché quelle di cui ai decreti del Ministero dell'Interno 31.7.1934, (G.U. 28.9.1934, n. 228 e 12.5.1937 G.U. 24.6.1937, n. 145) contenenti " norma per la sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di oli minerali". Per il gas di petrolio liquefatto dovranno essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 28.6.1955, n. 620, alla Legge 21.3.1958, n. 327, alla Legge 28.3.1962, n. 169 ed al D.P.R. 12.1.1971, n. 208.

ART. 38

Per l'organizzazione dei servizi antincendio si richiamano le norme della Legge 27.12.1941, n. 1570, della Legge 13.5.1968, n. 469 e della Legge 26.7.1965, n. 966. Per la prevenzione degli infortuni sul lavoro si richiama il D.P.R. 27.4.1955, n. 547 e 25.6.1969, n. 689. Per la vigilanza delle aziende ed industria pericolose soggette al controllo dei Vigili del Fuoco si richiama il Decreto Ministeriale del 27.9.1975, n. 1937.

CAPO 7°

TUTELA DELLA NATURA

ART. 39

E' fatto divieto di entrare, inoltrarsi o sostare in boschi, prati, pascoli o incolti, con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo con esclusione delle strade comunali, interpoderali, vicinali, mulattiere e sentieri di accesso a boschi, prati, pascoli o incolti che potranno essere percorsi da mezzi a trazione meccanica. Ogni percorso diverso, sarà considerato " fuori strada" e perciò precluso al traffico motorizzato. Il transito dei mezzi meccanici è consentito su tutte le strade per motivi attinenti le attività silvo-pastorali, per la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica ovvero di miglioramento fondiario.

ART. 40

E' fatto divieto assoluto di abbandonare i rifiuti nei boschi, pascoli ed incolti, ed in modo particolare lungo alvei torrentizi, scarpate ed in voragini e comunque in qualsiasi altra parte del territorio comunale.

ART. 41

Le zone di protezione naturalistica saranno tabellate con appositi segnali. In dette zone è vietata la raccolta di tutte le specie commestibili e non. Il transito in dette aree è regolato da apposite disposizioni.

ART. 42

E' fatto divieto di raccogliere, distruggere, danneggiare i nidi di formiche e di asportare larve ed adulti salvo se autorizzati dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, per scopi scientifici.

ART. 43

In tutto il territorio comunale è fatto divieto di catturare esemplari di fauna protetti da leggi nazionali e non di cui sarà dato avviso.

ART. 44

E' fatto divieto di ricercare residui bellici con qualsiasi mezzo e su tutto il territorio comunale. Rinvenimenti casuali dovranno essere segnalati tempestivamente alle autorità di Pubblica Sicurezza.

ART. 45

L'utilizzo dei prodotti del pascolo e del bosco non aventi attinenza con la produzione agro – silvo – pastorale è soggetta alle limitazioni della Legge Regionale.

ART. 46

E' fatto divieto a chiunque di raccogliere funghi non commestibili e/o velenosi, salvo esplicita autorizzazione per i soli scopi didattici e/o scientifici.

ART. 47

La raccolta di funghi commestibili, di specie della flora diverse da quelle indicate come protette dalla Legge Regionale dei suffrutti di sottobosco sulle proprietà pubbliche non soggette a riserva, è vietata salvo autorizzazione della autorità competente e previa acquisizione del documento abilitante e dell'autorizzazione annuale secondo la modalità fissata dalla normativa.

CAPO 8°

VIGILANZA E SANZIONI

ART. 48

Sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato, nonché degli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di Polizia Locale, nonché da Enti ed Associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, come contemplato all'art. 2 e 3. Gli agenti giurati devono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del T.U. delle Leggi di P.S. approvate con R.D. 18.6.1931, n. 773.

ART. 49

Fatto salvo quanto previsto dalla L. 10.5.1976 n. 319, R.D. 25.7.1904 n. 523, D.P.R. 10.9.1982 n. 915 R.D. 30.11.1923 n. 3267 modificato ed integrato con la L. 9.10.1967 n. 950 e le Leggi Regionali concorrenti connesse con le rispettive materie. Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento e/o non ottemperi alle prescrizioni in esso contenute è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una pecuniaria minima e massima stabilito da norme regolamentari amministrative ed alla confisca amministrativa dei prodotti raccolti. La recidiva comporta oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, la revoca della abilitazione per un quinquennio e l'interdizione per detto periodo dalla raccolta dei prodotti autorizzati dal presente regolamento.

Le violazioni delle norme sono presunte quando:

a – nell'ambito di tutto il territorio amministrativo del Comune chiunque è trovato in possesso della fauna inferiore, dei sottoprodotti del bosco e del pascolo e della flora indicati nel presente regolamento in quantità superiore a quelle consentite e senza la prescritta abilitazione e/o autorizzazione;

b – a formale intimazione, sia opposto rifiuto alla apertura, per i necessari controlli dei contenitori portatili.

I controlli dei contenitori portatili possono essere esercitati dagli agenti incaricati all'osservanza della presente Legge oltre che nelle zone di naturale diffusione della fauna, inferiore dei sottoprodotti del bosco e della flora indicati nel presente regolamento, anche lungo le strade di accesso a tali zone e lungo quelle che, pur restando al di fuori delle stesse, servono a chi vuole accedervi.

ART. 50

Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nelle sanzioni previste, la persona rivestita dell'autorità o incaricato dalla direzione o vigilanza.

ART. 51

Delle violazioni al presente regolamento deve essere dato apposito verbale.

Copia di esso deve essere consegnata al trasgressore o alle persone indicate nell'art. 85 e, se ciò non fosse possibile o venisse opposto rifiuto, sarà provveduto entro 90 giorni al suo invio a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (atti giudiziari), ovvero a mezzo di messo comunale. Qualora non segua l'assolvimento della sanzione amministrativa secondo la normativa di Legge entro 30 giorni dalla data di consegna o della notifica del verbale di accertamento, il Sindaco determina la somma dovuta per l'infrazione con ordinanza di ingiunzione e ne cura la notificazione al trasgressore nelle forme della citazione tramite un ufficiale giudiziario addetto alla Pretura, o Messo comunale. Copia del verbale sarà trasmessa al Sindaco e all'Ente o al Comando di appartenenza del Verbalizzante. La sanzione amministrativa deve essere assolta entro 30 giorni mediante versamento al tesoriere del Comune della somma inditta nella notificazione.

ART. 52

Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento di Polizia Rurale saranno introitate alla tesoreria comunale.

CAPO 9

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 53

Il presente regolamento di Polizia Rurale entra in vigore il giorno successivo all'approvazione, da parte del comitato regionale di Controllo, della deliberazione di approvazione del presente regolamento e dopo che lo stesso è stato pubblicato all'albo pretorio di ogni Comune per la durata prevista dalla legge. Copia del presente regolamento è in visione negli uffici Comunali e nella Comunità Montana nei giorni e nelle ore in cui è ammesso il pubblico.

APPENDICE

CAPO 10

DISPOSIZIONI SULLA FIDA PASCOLO

ART. 54

Diritto all'uso dei pascoli Pubblici.

Hanno diritto all'uso dei pascoli, con l'obbligo del pagamento della corrispettiva fida, tutti i possessori a termine di legge di animali bovini, equini, ovini, caprini e suini sotto l'osservanza delle norme e limitazioni stabilite dalla legge.

ART. 55

Ferme restando le disposizioni sulla fida pascolo, è consentito il pascolo ai residenti del Comune che ne facciano apposita richiesta al Sindaco indicando i terreni oggetto di pascolo. Al fine di incentivare l'attività pastorale, i residenti sono esonerati dal pagamento della fida che rimane solo in capo ai non residenti.

ART. 56

Zone Pubbliche ammesse al pascolo.

Sono ammesse al pascolo tutte le zone di proprietà comunale. E' comunque vietato pascolare, nei terreni e boschi distrutti o danneggiati dal fuoco. E' vietato altresì il pascolo anche sulle aree assoggettate al rimboschimento e su quelle recintate.

ART. 57

E' fatto divieto di pascolare bestiame in genere sul fondo altrui senza l'autorizzazione del proprietario del fondo.

ART. 58

La custodia del bestiame deve essere effettuata da persone idonee.

ART. 59

Il pascolo notturno è consentito solo nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e funzionali, in modo da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

ART. 60

E' fatto divieto di pascolare il bestiame di qualunque specie, nei boschi così come definito dalla Legge Regionale salvo esplicita autorizzazione dell'Autorità competente.

ART. 61

Per i patrimoni pastorali del Comune e degli altri Enti soggetti a tutela si osservano le disposizioni di cui all'art. 135 del R.D. 3.12.1923 n. 3267 e all'art. 25 della concorrente L.R: 13.9.1978 n. 52.

ART. 62

Le greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade di uso pubblico.

ART. 63

Custodia animali.

Gli animali devono essere custoditi per l'intero periodo della fida, in modo che non arrechino danni a case o persone e disturbo per la circolazione dei veicoli sulle strade. Tutti gli animali, infine a sera devono essere radunati dai rispettivi proprietari e custodi.

ART. 64

Uso delle acque.

L'uso delle acque darà diritto a passare per le pubbliche vie, beninteso che i proprietari non potranno trattare i loro animali a scopo di pascolo nelle strade e nei larari comunali.

ART. 65

Controlli.

Gli addetti alla vigilanza, in forza del presente regolamento, potranno in qualsiasi momento, procedere a controlli di qualsiasi natura.

ART. 66

La Giunta Municipale determinerà con propri provvedimenti le tariffe di Fida Pascolo e le sanzioni per inottemperanza alle presenti norme.----

Regolamento di polizia rurale